



S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 242 REG.DEC.

**OGGETTO: Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale ex art. 56 del d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Salute Mentale – individuazione delle Associazioni per la stipula delle convenzioni.**

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
GIULIANO ISONTINA**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilaventiquattro**  
il giorno ventotto del mese di **MARZO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**dott. Antonio Poggiana**

**nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019**

OGGETTO: Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale ex art. 56 del d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Salute Mentale – individuazione delle Associazioni per la stipula delle convenzioni.

PREMESSO CHE con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”, così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata la costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

ATTESO CHE con D.G.R. FVG n. 2266 dd. 27.12.2019 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

VISTO il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'atto aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

CONSIDERATO CHE con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

VISTO altresì che il dec. ASUGI n. 318 dd. 12.04.2023 e s.m. e i. con cui, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto del Direttore Generale n. 454 dd. 19.05.2022, sono stati individuati gli atti oggetto di attribuzione propria o di delega ai Direttori responsabili delle Strutture Complesse afferenti alla Direzione Amministrativa Aziendale e alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione in Staff alla Direzione Generale;

DATO ATTO CHE:

- con decreto n. 125 dd. 15.02.2024, è stato dato avvio ad un procedimento - ex Capo III del citato Regolamento aziendale – volto ad individuare una o più Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale per la stipula di una Convenzione, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per attività da realizzare nel contesto dei servizi di salute mentale – centro diurno diffuso, rinviando contestualmente la nomina della commissione valutatrice a successivo provvedimento all'esito della presentazione delle eventuali istanze;
- è stato pubblicato il citato avviso (Prot. GENASUGI-GEN-2024-0014614-A dd. 19.02.2024) con fissazione del termine ultimo di presentazione delle domande all'11.03.2024;
- con decreto n. 211 dd. 14.03.2024 è stata nominata la commissione valutatrice aziendale;

ACCLARATO CHE entro il citato termine ultimo risultano pervenute nove manifestazioni di interesse, di cui due facenti capo alla medesima Associazione Temporanea di Scopo, tutte valutate dalla succitata commissione valutatrice;

VERIFICATO CHE tutte le citate Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale risultano in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti in sede di Avviso;

PRESO ATTO CHE la Commissione valutatrice aziendale, nominata con il citato decreto n. 211/2024, ai fini della valutazione delle proposte pervenute, si è riunita in data 21.03.2024 e, dal verbale dei lavori conservato in atti (Prot. DSM-ASUIT-2024-788-P dd. 22.03.2024), risultano idonee, avendo ottenuto il

punteggio minimo stabilito nell'avviso, le seguenti Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale:

	ASSOCIAZIONE INDIVIDUATA	PUNTEGGIO (MIN 26, MAX 50)
<b>A) AREA BENESSERE, ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA</b>		
A.1.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione del benessere e supporto alla motricità generale	Associazione Samarcanda ODV – CF 90138870325	41
A.2.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività sportive dilettantistiche e di discipline inclusive integrate	ASD Polisportiva Fuoric'entro ODV – CF 983380320	37
<b>B) AREA SPECIFICITÀ DI GENERE</b>		
B) Compartecipazione al programma del Centro Diurno del SAR/ADSM per la realizzazione di programmi di reciproco sostegno finalizzati alla promozione della salute di genere	Associazione Culturale e di Volontariato Luna e l'Altra ODV – CF 90046080322	44
<b>C) AREA AGGREGAZIONE, SOCIALIZZAZIONE, PROTAGONISMO E INCLUSIONE</b>		
C.1.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione e valorizzazione della conoscenza e cura di sé, del protagonismo e dell'esperienza soggettiva	Associazione Temporanea di Scopo (costituenda) Arià APS (capofila) CF 90127060326 e Club Zyp ODV CF 90061160322 (mandante)	44
C.2) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di inclusione ed integrazione sociale	Comunità di San Martino al Campo ODV – CF 80026740326	31
C.3.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di aggregazione, formazione e supporto alla pari	Associazione Franco Basaglia ODV - 90057100324	38
<b>D) AREA ESPRESSIONE</b>		
D) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di espressione artistica	Accademia della Follia – Claudio Misculin APS – CF 90090340325	44

RITENUTO quindi di recepire gli esiti dei lavori della Commissione e individuare le citate Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale ai fini della conclusione delle Convenzioni, secondo i testi già approvati con il citato dec. 125/2024, come di seguito riepilogate:

	ASSOCIAZIONE INDIVIDUATA	BUDGET MAX ASSEGNATO
<b>A) AREA BENESSERE, ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA</b>		
A.1.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione del benessere e supporto alla motricità generale	Associazione Samarcanda ODV – CF 90138870325	11.250,00 euro

A.2.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività sportive dilettantistiche e di discipline inclusive integrate	ASD Polisportiva Fuoric'entro ODV – CF 983380320	7.500,00 euro
<b>B) AREA SPECIFICITÀ DI GENERE</b>		
B) Compartecipazione al programma del Centro Diurno del SAR/ADSM per la realizzazione di programmi di reciproco sostegno finalizzati alla promozione della salute di genere	Associazione Culturale e di Volontariato Luna e l'Altra ODV – CF 90046080322	52.500,00 euro
<b>C) AREA AGGREGAZIONE, SOCIALIZZAZIONE, PROTAGONISMO E INCLUSIONE</b>		
C.1.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione e valorizzazione della conoscenza e cura di sé, del protagonismo e dell'esperienza soggettiva	Associazione Temporanea di Scopo (costituenda) Arià APS (capofila) CF 90127060326 e Club Zyp ODV CF 90061160322 (mandante)	63.750,00 euro
C.2) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di inclusione ed integrazione sociale	Comunità di San Martino al Campo ODV – CF 80026740326	15.000,00 euro
C.3.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di aggregazione, formazione e supporto alla pari	Associazione Franco Basaglia ODV – 90057100324	7.500,00 euro
<b>D) AREA ESPRESSIONE</b>		
D) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di espressione artistica	Accademia della Follia – Claudio Misculin APS – CF 90090340325	7.500,00 euro

PRECISATO infine CHE in forza delle stipulande convenzioni l'Azienda potrà corrispondere alle Associazioni a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e correttamente rendicontate, comunque nei limiti sopra indicati per ciascuna singola associazione, un importo complessivo massimo pari ad euro 165.000,00, che trova disponibilità nel budget del DAI Dipendenze e Salute Mentale;

RICORDATO infine che le stipulande convenzioni avranno durata dall'1.4.2024 al 31.12.2024, tenuto conto che con il citato decreto n. 125/2024:

- è stata demandata alla Direzione dei Servizi Sociosanitari, di concerto con l'area dipartimentale salute mentale, il compito di definire le finalità e l'oggetto, nonché curare operativamente le fasi di coprogrammazione e di coprogettazione (ex art. 55 del d.lgs. 3.07.2017, n. 117) nell'ambito delle attività dell'area dipartimentale salute mentale che dovranno concludersi rispettivamente entro il 30.06.2024 ed il 30.10.2024;
- sulla base delle fasi di coprogrammazione e di coprogettazione così svolte, l'ASUGI si è riservata alternativamente di:
  - a) concludere accordi di coprogettazione al fine di realizzare le attività definite durante il percorso, con possibilità, per gli ETS, di avvalersi, oltre che di eventuale messa a disposizione di spazi o altri specifici strumenti/attrezzature e personale da parte dell'ASUGI, anche di finanziamenti pubblici o privati non derivanti dall'ASUGI;
  - b) avviare ulteriori ed idonee procedure al fine di regolare appositi rapporti con Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 56 del d.lgs 117/2017 per realizzare le attività definite durante il percorso coprogettazione;

CONSIDERATO necessario delegare il direttore f.f. della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione delle allegate convenzioni secondo lo schema, integrato con le specifiche attività di

ciascuna area di interesse già definite nell'“allegato tecnico”, di cui al dec. 125/2024, tra l'altro in forza di quanto stabilito con dec. n. 318 dd. 12.04.2023;

RILEVATO che il provvedimento è proposto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Patrimonio, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza;

## IL DIRETTORE GENERALE

### DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, di:

1. prendere atto dei lavori della commissione nominata con dec. n. 211/2024 e risultanti dal Prot. DSM-ASUIT-2024-788-P dd. 22.03.2024;
2. individuare le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, come di seguito elencate, ai fini della stipula delle allegate convenzioni ex art. 56 del d.lgs 117/2017, redatte secondo lo schema, integrato con le specifiche attività di ciascuna area di interesse già definite nell'“allegato tecnico”, di cui al dec. 125/2024:

	ASSOCIAZIONE INDIVIDUATA	BUDGET MAX ASSEGNATO
<b>A) AREA BENESSERE, ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA</b>		
A.1.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione del benessere e supporto alla motricità generale	Associazione Samarcanda ODV – CF 90138870325	11.250,00 euro
A.2.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività sportive dilettantistiche e di discipline inclusive integrate	ASD Polisportiva Fuoric'entro ODV – CF 983380320	7.500,00 euro
<b>B) AREA SPECIFICITÀ DI GENERE</b>		
B) Compartecipazione al programma del Centro Diurno del SAR/ADSM per la realizzazione di programmi di reciproco sostegno finalizzati alla promozione della salute di genere	Associazione Culturale e di Volontariato Luna e l'Altra ODV – CF 90046080322	52.500,00 euro
<b>C) AREA AGGREGAZIONE, SOCIALIZZAZIONE, PROTAGONISMO E INCLUSIONE</b>		
C.1.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione e valorizzazione della conoscenza e cura di sé, del protagonismo e dell'esperienza soggettiva	Associazione Temporanea di Scopo (costituenda) Arià APS (capofila) CF 90127060326 e Club Zyp ODV CF 90061160322 (mandante)	63.750,00 euro
C.2) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di inclusione ed integrazione sociale	Comunità di San Martino al Campo ODV – CF 80026740326	15.000,00 euro

C.3.) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di aggregazione, formazione e supporto alla pari	Associazione Franco Basaglia ODV – 90057100324	7.500,00 euro
<b>D) AREA ESPRESSIONE</b>		
D) Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di espressione artistica	Accademia della Follia – Claudio Misculin APS – CF 90090340325	7.500,00 euro

3. precisare che le convenzioni sub 2. avranno durata dall'1.4.2024 sino al 31.12.2024;
4. precisare che la convenzione con la ATS composta da Arià APS (capofila) e Club Zyp ODV (mandante), sarà stipulata subordinatamente alla formale costituzione della Associazione Temporanea di Scopo che dovrà essere comunicata ad ASUGI entro 20 gg dalla data di comunicazione del presente decreto alle due associazioni coinvolte;
5. delegare il Direttore f.f. della SC Affari Generali e Patrimonio alla sottoscrizione delle convenzioni sub 2, tra l'altro, in forza di quanto stabilito con dec. n. 318 dd. 12.04.2023;
6. delegare il Direttore f.f. della S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO alla firma di tutti gli atti di propria competenza inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

La spesa massima presunta derivante dall'adozione del presente provvedimento, ammontante ad euro 165.000,00, è attribuita al conto n. 305.100.400.400 del bilancio 2024.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del  
Direttore Sanitario  
dott. Daniele Pittioni

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
dott. Eugenio Possamai

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari  
dott. Giulio Antonini

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:35:31

IMPRONTA: 166F9EE5D4EA9805B2CE095F2F8254043360427912F411993DC8894FE036613A  
3360427912F411993DC8894FE036613AE9512F64DFA1BB2F513C7B34130C3820  
E9512F64DFA1BB2F513C7B34130C38206F5C0C9B60CC3100EAE2B9008AC6D60F  
6F5C0C9B60CC3100EAE2B9008AC6D60FCA35581190BDBD5B4845365285530D73

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:43:31

IMPRONTA: 6357AD1977861BC554F7EFAFC80EA3543032795479E8A1D4ED8776DE76F30108  
3032795479E8A1D4ED8776DE76F3010878CEF5DFD73DA826BDF32A9F1B4D029D  
78CEF5DFD73DA826BDF32A9F1B4D029D958ADF76C07C903905E36622041EC031  
958ADF76C07C903905E36622041EC0318208E75FD69556ACD60BD547AC1D0A49

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:50:30

IMPRONTA: BEE3C138B58A1DC7910A3ABD66D36FC94C773D28C51B5AB2F66B2FC6CFFE6A7B  
4C773D28C51B5AB2F66B2FC6CFFE6A7BE71C162D9297205522E80B9DBF7A7ED1  
E71C162D9297205522E80B9DBF7A7ED15E8AC71A2938150F2D0B298B818023E0  
5E8AC71A2938150F2D0B298B818023E02A0EE042EA062A53D2509BAAA4DB7EE9

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 28/03/2024 13:13:05

IMPRONTA: 24EDDB25CB99A5F7B7B2F1DDA91B0541AB36B3DD3A728C1714ED7A13E8547B2E  
AB36B3DD3A728C1714ED7A13E8547B2EEE03F580B7579F6DF871A41D658615C7  
EE03F580B7579F6DF871A41D658615C7341CB2A344DB3DA4550AA154002AB440  
341CB2A344DB3DA4550AA154002AB44022FAFD69D96D83A471E6D619F57E15A4

## A1 schema convenzione Centro Diurno Diffuso - Samarcanda

### CONVENZIONE ex art. 56 d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità afferenti il Centro Diurno Diffuso – area di intervento benessere, attività motoria e sportiva del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_(di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione Samarcanda ODV**, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, indirizzo PEC: \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

### PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992" e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con disturbi mentali (artt. 26 e 33), nella dimensione distrettuale, domiciliare, territoriale ad accesso diretto, semiresidenziale e residenziale

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, "*Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti*";

3) con decreto n. 846 dd. 12.10.2023 ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

5) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale;

6) con decreto n. 125 dd. 15.02.2024, l'ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale per la stipula di Convenzioni, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione delle progettualità sub 5);

7) con decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, l'ASUGI ha individuato, tra le altre, l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. 125/2024 cit.;

### **tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

### **ART. 1 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività del Centro Diurno Diffuso del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione/benessere/attività motoria e sportiva/area specificità di genere/espressione.

Obiettivo della collaborazione è favorire, mediante indirizzi il più possibile facilitanti, la co-produzione di interventi di promozione e tutela della salute mentale, complementari, integrativi e di supporto all'azione dei servizi, facendo leva - in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo - sulla capacità di cooperare nell'ambito di partenariati pubblico-privati per massimizzare la qualità e la diversificazione delle opportunità e l'efficacia dell'impiego delle risorse.

### **ART. 2 - Destinatari delle attività**

Le attività saranno rivolte a:

- a) persone con problemi e/o patologie nell'area della salute mentale, con problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare e/o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell'ASUGI;
- b) loro familiari;
- c) caregiver;
- d) popolazione generale.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale salute mentale o suo delegato all'uopo individuato;

- per l'Associazione: il legale rappresentante *pro tempore* o suo delegato, all'uopo individuato.

### **ART. 4 – Attività**

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS, nell'area di intervento benessere, attività motoria e sportiva sottoarea Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione del benessere e supporto alla motricità generale, è:

**Tipologia d'interventi:** percorsi modulari di attività motoria, sportiva e nell'area del benessere, con offerta diversificata in relazione alle capacità/bisogni delle persone individuate dall'Area Salute Mentale.

**Obiettivi specifici:** promuovere la salute e il benessere sanitario, psicologico e sociale attraverso la riduzione della sedentarietà, la promozione di attività fisica e l'adesione a sani stili di vita delle persone in contatto con i servizi (*Piano Salute 2020, OMS, 2013*).

In generale l'attività da svolgere consiste nell'organizzazione di attività motorie e di carattere sportivo dilettantistico per ridurre la sedentarietà e favorire un sano stile di vita valorizzando il contatto con l'ambiente naturale e con il territorio, per ridurre la sedentarietà e favorire un sano stile di vita, favorendo la riabilitazione sociale e la capacità relazionale delle persone anche attraverso momenti di condivisione, momenti conviviali ricreativi e di rafforzamento della coesione del gruppo, anche in collaborazione con altre realtà operanti nel territorio, facilitando l'accesso ed il coinvolgimento delle persone in funzione delle rispettive capacità e bisogni.

Nello specifico tale programma deve prevedere:

1. il coinvolgimento nelle attività di almeno n. 50 utenti
2. l'individuazione di almeno tre tipologie di attività di carattere motorio/sportivo/ricreativo, in modo da diversificare l'offerta e favorire l'adesione e il coinvolgimento dell'utenza
3. la partecipazione ad almeno un torneo nazionale in rete con altre realtà similari;
4. la creazione di momenti di formazione e/o informazione relativi al benessere psicofisico, da svolgersi preferibilmente presso le sedi dei Servizi.

#### **ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività**

Gli spazi che l'Azienda intende mettere a disposizione a titolo gratuito e non esclusivo, compatibilmente con le attività istituzionali ivi svolte dall'ASUGI o da altri soggetti in forza di rapporti in essere con l'Azienda, sono quelli di seguito definiti:

- locali presso le sedi dei Centri di Salute Mentale;
- locali presso la Direzione DAI DSM (Parco di San Giovanni);
- sede di Microarea - Via Negri 19.
- Padiglione "M" Parco di San Giovanni;
- Locale seminterrato di via Bottaccin 4 Parco di San Giovanni
- Sede Centro Diurno CAVE NOVE Aurisina
- Località Preval, Mossa (GO), "ex Locanda"
- Sedi Progetto di Genere - appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19

Gli spazi potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate a favore dei soggetti target e non potranno essere adibiti a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale dell'Associazione.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi o di destinare alle attività convenzionali ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

#### **ART. 6 - Impegni dell'ASUGI**

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;

- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

### **ART. 7 – Impegni dell'Associazione**

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la citata Azienda;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

### **ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

## **ART. 9 – Durata**

La convenzione avrà durata dall'1.4.2024 fino al 31.12.2024.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

## **ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

## **ART. 11 – Compartecipazione economica**

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 11.250,00 - per il periodo di vigenza convenzionale ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad 1/3 del rimborso massimo individuato, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza di norma bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;

- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
  - nome e cognome;
  - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
  - ore e luogo dell'attività svolta;
  - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
  - a. rimborsi spese a volontari;
  - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
  - a. costi per personale dipendente;
  - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
  - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
  - a. affitto di locali e spazi;
  - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
  - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
  - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;

- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

### **ART. 12 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del servizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

### **ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 14 - Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento (UE) 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione Samarcanda, con apposito successivo atto, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI e a nominare subresponsabili gli eventuali ulteriori soggetti giuridici a lui afferenti per l'esecuzione della presente convenzione, dandone comunicazione ad ASUGI, periodicamente o su richiesta.

### **ART. 15 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

### **ART. 16 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

### **ART. 17 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- ..... -

Per l'Associazione Samarcanda ODV

- ..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:35:13

IMPRONTA: 96E9C77BBAE345058804413079FB18E30049801AAFFFD90C839141473D8A4F7B  
0049801AAFFFD90C839141473D8A4F7B8CC2EF31425743C27758C18C390B026A  
8CC2EF31425743C27758C18C390B026A0110D4BF457C0888426E87C6DB4043A7  
0110D4BF457C0888426E87C6DB4043A7D122C1C9CC0969F70F5FF378A7D0572B

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:43:13

IMPRONTA: 1333802931977B74C3BF2EDBF2D5395404D76EEDB26B2AC43F4386CC03722339  
04D76EEDB26B2AC43F4386CC0372233923AF4B5F5DB5BF597AF8353FFF6BD64B  
23AF4B5F5DB5BF597AF8353FFF6BD64B0643D0BD96171EF0AF13A8486700993B  
0643D0BD96171EF0AF13A8486700993BB6934BA12BECED07AA9ADE182F6DC9FD

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:50:09

IMPRONTA: 83680CD22F7EBDCCA97283834F3AE8E85AD9E848419108649F4F8DACC25AE191  
5AD9E848419108649F4F8DACC25AE191622B227F787339C5B6A58DA154DFB606  
622B227F787339C5B6A58DA154DFB6065926D262D0803A09F105A843704994C8  
5926D262D0803A09F105A843704994C8C3F532C2BAD7CAF87FDED6BB6463B7BE

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 28/03/2024 13:12:51

IMPRONTA: 4E8299A7DDEFEF4546968E5F509A91949EA772B2C6B51973E78FF31E4F01664F  
9EA772B2C6B51973E78FF31E4F01664FD64DB565579057848C8667FBE367796D  
D64DB565579057848C8667FBE367796D518109FA548B4E7CEF68D8F81F8D3B4E  
518109FA548B4E7CEF68D8F81F8D3B4E18FBD62D79A395C04A42DEAE3808DADA



7) con decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, l'ASUGI ha individuato, tra le altre, l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. 125/2024 cit.;

### **tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

### **ART. 1 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività del Centro Diurno Diffuso del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale nell'area di intervento benessere, attività motoria e sportiva.

Obiettivo della collaborazione è favorire, mediante indirizzi il più possibile facilitanti, la co-produzione di interventi di promozione e tutela della salute mentale, complementari, integrativi e di supporto all'azione dei servizi, facendo leva - in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo - sulla capacità di cooperare nell'ambito di partenariati pubblico-privati per massimizzare la qualità e la diversificazione delle opportunità e l'efficacia dell'impiego delle risorse.

### **ART. 2 - Destinatari delle attività**

Le attività saranno rivolte a:

- a) persone con problemi e/o patologie nell'area della salute mentale, con problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare e/o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell'ASUGI;
- b) loro familiari;
- c) caregiver;
- d) popolazione generale.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale salute mentale o suo delegato all'uopo individuato;
- per l'Associazione: il legale rappresentante pro tempore, o suo delegato, all'uopo individuato.

### **ART. 4 – Attività**

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS, nell'area di intervento benessere, attività motoria e sportiva, sottoarea Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività sportive dilettantistiche e di discipline inclusive integrate è:

**Tipologia d'interventi:** percorsi modulari di attività motoria, sportiva e nell'area del benessere, con offerta diversificata in relazione alle capacità/bisogni delle persone individuate dall'Area Salute Mentale.

**Obiettivi specifici:** promuovere la salute e il benessere sanitario, psicologico e sociale attraverso la riduzione della sedentarietà, la promozione di attività fisica e l'adesione a sani stili di vita delle persone in contatto con i servizi (*Piano Salute 2020*, OMS, 2013).

In generale l'attività da svolgere consiste nell'organizzazione di attività di carattere sportivo

dilettantistico e relative alla pratica di discipline integrate, di carattere sia gruppale che individuale, anche in collaborazione con altre realtà sportive e/o associative operanti nel territorio, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ed il coinvolgimento di persone provenienti dall'area dello svantaggio, promuovere il benessere e contrastare lo stigma e il pregiudizio.

Nello specifico tale programma deve prevedere:

1. l'individuazione di discipline sportive di carattere integrato e inclusivo e l'organizzazione della pratica delle relative attività articolate in diversi livelli di intensità e complessità, con utilizzo di spazi e/o attrezzature adeguate, ove necessarie,
2. creazione di momenti informativi, da svolgersi preferibilmente presso le sedi dei Servizi e/o comunque con il loro coinvolgimento, per favorire la consapevolezza e il coinvolgimento dell'utenza
3. la realizzazione e partecipazione di/ad almeno 2 manifestazioni/eventi sportivi locali e nazionali.

#### **ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività**

Gli spazi che l'Azienda intende mettere a disposizione a titolo gratuito e non esclusivo, compatibilmente con le attività istituzionali ivi svolte dall'ASUGI o da altri soggetti in forza di rapporti in essere con l'Azienda, sono quelli di seguito definiti:

- locali presso le sedi dei Centri di Salute Mentale;
- locali presso la Direzione DAI DSM (Parco di San Giovanni);
- sede di Microarea - Via Negri 19.
- Padiglione "M" Parco di San Giovanni;
- Locale seminterrato di via Bottaccin 4 Parco di San Giovanni
- Sede Centro Diurno CAVE NOVE Aurisina
- Località Preval, Mossa (GO), "ex Locanda"
- Sedi Progetto di Genere - appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19

Gli spazi potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate a favore dei soggetti target e non potranno essere adibiti a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale delle ODV e APS.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi o di destinare alle attività convenzionali ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

#### **ART. 6 - Impegni dell'ASUGI**

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

## **ART. 7 – Impegni dell'Associazione**

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la citata Azienda;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

## **ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

### **ART. 9 – Durata**

La convenzione avrà durata dall'1.4.2024 fino al 31.12.2024.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

### **ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

### **ART. 11 – Compartecipazione economica**

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 7.500,00 per il periodo di vigenza convenzionale ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad 1/3 del rimborso massimo individuato, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza di norma bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;

- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
  - nome e cognome;
  - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
  - ore e luogo dell'attività svolta;
  - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
  - a. rimborsi spese a volontari;
  - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
  - a. costi per personale dipendente;
  - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
  - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
  - a. affitto di locali e spazi;
  - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
  - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
  - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;

- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

### **ART. 12 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del servizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

### **ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 14 - Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento (UE) 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione Fuori centro, con apposito successivo atto, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI e a nominare subresponsabili gli eventuali ulteriori soggetti giuridici a lui afferenti per l'esecuzione della presente convenzione, dandone comunicazione ad ASUGI, periodicamente o su richiesta.

### **ART. 15 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

### **ART. 16 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

### **ART. 17 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- ..... -

Per l'**Associazione ASD Polisportiva Fuori c'entro ODV**

..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:35:16

IMPRONTA: AA7FA2FD9DE16D8C48B0B6534B39A05478B20E7A11965481AA885AB146E216BE  
78B20E7A11965481AA885AB146E216BEDDDAD152048FD28B168698623786C62C  
DDDAD152048FD28B168698623786C62CF99356F04917213B215B8C9B05AC6FF0  
F99356F04917213B215B8C9B05AC6FF08D254BC0220C5F3C53E92B59D685A394

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:43:16

IMPRONTA: 326535FBBB32AADEC2EA16374FBE0AAC1ED9C7279546AF7124F16F7BD48766E1  
1ED9C7279546AF7124F16F7BD48766E1D7DEC9B3F27E16B2E3988B1423657627  
D7DEC9B3F27E16B2E3988B14236576276AD79D5F72A712B529DC46358ECCAFB4  
6AD79D5F72A712B529DC46358ECCAFB453B8F927282E18E564B9524790A0C64F

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:50:12

IMPRONTA: 762E7FDEDDAC77ADB018B0BDC741A405DBC044F5A09F1088B783562C48BC48F3  
DBC044F5A09F1088B783562C48BC48F32B86C3407D96A9A4755AF489B08F0E7F  
2B86C3407D96A9A4755AF489B08F0E7F1B11BD65D0A8D6086E3D50B94CAA0BDB  
1B11BD65D0A8D6086E3D50B94CAA0BDBC6F843631A63CFFFB021CC6D4071818

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 28/03/2024 13:12:53

IMPRONTA: 2D410D4F3AF030F9E1DB0C1243F3F29DDA40542B73AFABD71AB588F6E9B2B860  
DA40542B73AFABD71AB588F6E9B2B860FDFCC364438822857DC80F7CFADE1201  
FDFCC364438822857DC80F7CFADE12015AEB4CD481CCF50C9DF4AE3C20D65DE2  
5AEB4CD481CCF50C9DF4AE3C20D65DE2D32C3A16B1D35D0177E8CAC7C52C7974



7) con decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, l'ASUGI ha individuato, tra le altre, l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. 125/2024 cit.;

### **tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

### **ART. 1 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività del Centro Diurno Diffuso del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale nell'area di intervento specificità di genere.

Obiettivo della collaborazione è favorire, mediante indirizzi il più possibile facilitanti, la co-produzione di interventi di promozione e tutela della salute mentale, complementari, integrativi e di supporto all'azione dei servizi, facendo leva - in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo - sulla capacità di cooperare nell'ambito di partenariati pubblico-privati per massimizzare la qualità e la diversificazione delle opportunità e l'efficacia dell'impiego delle risorse.

### **ART. 2 - Destinatari delle attività**

Le attività saranno rivolte a:

- a) persone con problemi e/o patologie nell'area della salute mentale, con problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare e/o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell'ASUGI;
- b) loro familiari;
- c) caregiver;
- d) popolazione generale.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale salute mentale o suo delegato all'uopo individuato;
- per l'Associazione: il legale rappresentante pro tempore o suo delegato, all'uopo individuato.

### **ART. 4 – Attività**

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS, nell'area di intervento specificità di genere - - Compartecipazione al programma del Centro Diurno del SAR/ADSM per la realizzazione di programmi di reciproco sostegno finalizzati alla promozione della salute di genere è:

**Tipologia interventi:** programmi di accoglienza di diversa intensità, progetti formativi e abilitativi improntati all'approccio di genere, in stretto raccordo e collaborazione con il gruppo di lavoro specifico dell'Area Salute Mentale, la rete dei servizi, altre realtà operanti nel territorio.

#### **Obiettivi specifici:**

- implementare i programmi finalizzati alla promozione della salute, al reciproco sostegno e al protagonismo delle donne
- accrescere la consapevolezza di genere, l'identità soggettiva e di gruppo

- promuovere e diffondere sia nella cultura che nelle pratiche un approccio alla salute mentale genere specifico.

Le specifiche attività che dovranno essere garantite sono:

- L'accoglienza, il supporto e la cogestione dei percorsi personalizzati di donne in contatto con l'Area Salute Mentale presso gli appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19, messi a disposizione dall'ASUGI, o presso altri appartamenti, qualora, a vario titolo, se ne dovesse ravvisare la necessità. Tale operatività si sviluppa attraverso un'attività di coprogettazione e cogestione con i CSM dei singoli progetti personalizzati ed è riferita anche ad affrontare momenti di elevata complessità, col fine di prevenire situazioni di aggravamento e crisi, evitare il ricorso all'ospitalità nei Servizi di salute mentale o favorire una pronta dimissione;
- il sostegno pratico, anche a domicilio, per supportare le donne nella quotidianità e nei passaggi verso condizioni di abitare autonomo/altre tappe significative del proprio progetto;
- attività volte alla realizzazione di programmi di genere con programmi regolari di socializzazione, sviluppo di capacità e attitudini espressive e relazionali, rivolti ad almeno n. 50 donne;
- l'organizzazione di almeno tre programmi specifici finalizzati alla crescita della consapevolezza di genere attraverso il rafforzamento dell'identità soggettiva e di gruppo, facilitando un continuo confronto favorente la partecipazione, lo scambio, il sostegno tra pari;
- la realizzazione e/o partecipazione a eventi e iniziative presso sedi territoriali del DAI DSM nel territorio giuliano e isontino;
- la partecipazione attiva alle reti tra istituzioni, privato sociale, associazionismo, mondo del lavoro, orientate a favorire e supportare i percorsi di inclusione di persone in situazioni di marginalità o svantaggio, nonché all'accoglienza condivisa.

#### **ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività**

Gli spazi che l'Azienda intende mettere a disposizione a titolo gratuito e non esclusivo, compatibilmente con le attività istituzionali ivi svolte dall'ASUGI o da altri soggetti in forza di rapporti in essere con l'Azienda, sono quelli di seguito definiti:

- locali presso le sedi dei Centri di Salute Mentale;
- locali presso la Direzione DAI DSM (Parco di San Giovanni);
- sede di Microarea - Via Negri 19.
- Padiglione "M" Parco di San Giovanni;
- Locale seminterrato di via Bottaccin 4 Parco di San Giovanni
- Sede Centro Diurno CAVE NOVE Aurisina
- Località Preval, Mossa (GO), "ex Locanda"
- Sedi Progetto di Genere - appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19

Gli spazi potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate a favore dei soggetti target e non potranno essere adibiti a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale delle ODV e APS.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi o di destinare alle attività convenzionali ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

## **ART. 6 - Impegni dell'ASUGI**

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

## **ART. 7 – Impegni dell'Associazione**

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la citata Azienda;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

## **ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

#### **ART. 9 – Durata**

La convenzione avrà durata dall'1.4.2024 fino al 31.12.2024.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

#### **ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

#### **ART. 11 – Compartecipazione economica**

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 52.500,00 per il periodo di vigenza convenzionale ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad 1/3 del rimborso massimo individuato, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza di norma bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
  - nome e cognome;
  - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
  - ore e luogo dell'attività svolta;
  - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
  - a. rimborsi spese a volontari;
  - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
  - a. costi per personale dipendente;
  - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
  - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
  - a. affitto di locali e spazi;
  - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
  - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
  - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

### Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

### **ART. 12 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano

assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del servizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

### **ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 14 - Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento (UE) 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione Luna e l'altra, con apposito successivo atto, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI e a nominare subresponsabili gli eventuali ulteriori soggetti giuridici a lui afferenti per l'esecuzione della presente convenzione, dandone comunicazione ad ASUGI, periodicamente o su richiesta.

#### **ART. 15 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

#### **ART. 16 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

#### **ART. 17 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- ..... -

Per l'Associazione Luna e l'Altra ODV

- ..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:35:18

IMPRONTA: 344D6A3428596BA37DC2A31F81CE1D0DFF5FF28C3578012D5DF7983A34839C31  
FF5FF28C3578012D5DF7983A34839C31ADEE38348D7F8DD7705BE152D7FA9B7F  
ADEE38348D7F8DD7705BE152D7FA9B7FE364A14A6C938E7BE865482BF82C874C  
E364A14A6C938E7BE865482BF82C874CCAA8A2FEEC9290125085D1263802D3F8

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:43:19

IMPRONTA: 4106CB11007AE3DBB1BDAF1D5786F9F7ACD228E55D5CD1F58AE51BF2A6BD1ADA  
ACD228E55D5CD1F58AE51BF2A6BD1ADAC18BEB8A311BB51379F06313AFAB3F83  
C18BEB8A311BB51379F06313AFAB3F835D10B3B3588423A9362C57A317ADCE16  
5D10B3B3588423A9362C57A317ADCE16E68F45DEA96587BB46F255BA4A5EA1FD

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:50:15

IMPRONTA: 3D0F033A8FA5E60F134E984B259E05AD4B5D7B59B01DC671AB4E75A930B3FED6  
4B5D7B59B01DC671AB4E75A930B3FED680645F57867C83758652DE83847B8779  
80645F57867C83758652DE83847B877964DB9E5E6A8E5D96A44CFC7CCCFDB626  
64DB9E5E6A8E5D96A44CFC7CCCFDB6266C772582AB4D62CA37078C51DDF5A80C

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 28/03/2024 13:12:55

IMPRONTA: BB7867EB64449B85F01C11961F655C79602700F081A774939FE70D4BC2FAE7B8  
602700F081A774939FE70D4BC2FAE7B8FA0D55F9109739E01E515A1DBBDE3454  
FA0D55F9109739E01E515A1DBBDE345481555FAFBE360C1AE74904AB9FABBF65  
81555FAFBE360C1AE74904AB9FABBF65C0FEA1CD869C91CD32B660E156742D61

## C1 schema convenzione Centro Diurno Diffuso – ATS ARIÀ - ZYP

**CONVENZIONE ex art. 56 d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità afferenti il Centro Diurno Diffuso – area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. \_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_(di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione Arià APS**, in qualità di capofila della Associazione temporanea di scopo costituita con l'Associazione Club Zyp ODV (mandante), con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, indirizzo PEC: \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

### PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con disturbi mentali (artt. 26 e 33), nella dimensione distrettuale, domiciliare, territoriale ad accesso diretto, semiresidenziale e residenziale;

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, *“Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti”*;

3) con decreto n. 846 dd. 12.10.2023 ha approvato il “Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

5) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale;

6) con decreto n. 125 dd. 15.02.2024, l'ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale per la stipula di Convenzioni, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione delle progettualità sub 5);

7) con decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, l'ASUGI ha individuato, tra le altre, l'Associazione Temporanea di Scopo costituita da Arià APS (capofila) e Club Zyp ODV (mandante) con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. 125/2024 cit.;

### **tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

### **ART. 1 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività del Centro Diurno Diffuso del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione.

Obiettivo della collaborazione è favorire, mediante indirizzi il più possibile facilitanti, la co-produzione di interventi di promozione e tutela della salute mentale, complementari, integrativi e di supporto all'azione dei servizi, facendo leva - in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo - sulla capacità di cooperare nell'ambito di partenariati pubblico-privati per massimizzare la qualità e la diversificazione delle opportunità e l'efficacia dell'impiego delle risorse.

### **ART. 2 - Destinatari delle attività**

Le attività saranno rivolte a:

- a) persone con problemi e/o patologie nell'area della salute mentale, con problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare e/o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell'ASUGI;
- b) loro familiari;
- c) caregiver;
- d) popolazione generale.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale salute mentale o suo delegato all'uopo individuato;

- per l'ATS: il legale rappresentante pro tempore dell'Associazione capofila o suo delegato, all'uopo individuato.

### **ART. 4 – Attività**

L'attività che dovrà essere garantita dalla ATS, nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione, sottoarea Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di promozione e valorizzazione della conoscenza e cura di sé, del protagonismo e dell'esperienza soggettiva è:

**Tipologia interventi:** opportunità di aggregazione, socializzazione, sostegno, creazione di contesti finalizzati alla valorizzazione dell'esperienza soggettiva, alla consapevolezza e alla cura di sé,

all'inclusione e alla diffusione di saperi fondati sulla recovery, alla partecipazione attiva alla vita sociale (associativa e non) da parte delle persone in contatto con i servizi.

#### **Obiettivi specifici:**

- supportare e integrare l'azione dei servizi a favore delle persone portatrici di disagio/disturbo psichico attraverso programmi di sostegno, cura di sé, riappropriazione di identità, rafforzamento delle capacità e delle attitudini relazionali;
- promuovere opportunità di socializzazione, attivare reti sociali ed amicali a supporto dei percorsi di autonomia;
- promuovere e supportare processi di inclusione e accesso ai diritti;
- promuovere il protagonismo, la condivisione e valorizzazione delle esperienze soggettive e dei percorsi di recovery, advocacy;
- supportare le sinergie e le collaborazioni reciproche tra i partner, nonché forme di confronto con altre realtà del territorio per una messa in rete delle attività.

Nello specifico le attività consistono in:

1. organizzazione e svolgimento su base annuale continuativa di almeno tre tipologie di attività orientate alla cura, alla consapevolezza e all'espressione di sé, che prevedano una stretta integrazione con il territorio;
2. organizzazione e svolgimento su base annuale continuativa di laboratori/momenti espressivi centrati su protagonismo e condivisione esperienza soggettiva (es. laboratori musicali, artistici, scrittura, ...);
3. realizzazione di interventi strutturati nei CSM rivolti alle persone accolte e/o in day hospital;
4. realizzazione di attività rivolte a gruppi target specifici, in integrazione con la rete dei servizi (es. DCA, giovani, peer support...);
5. compartecipazione a eventi e iniziative presso sedi territoriali del DAI DSM e del territorio;
6. il coinvolgimento in attività culturali/aggregative/sociali per almeno n. 40 utenti, garantendo lo svolgimento regolare e continuativo su base annuale, anche in integrazione con le risorse del territorio;
7. realizzazione di attività volte a sviluppare pratiche di reciproco sostegno e percorsi formativi finalizzati a sostenere la figura del *peer support worker*;
8. progettazione e realizzazione di almeno due programmi specifici di iniziative improntate all'approfondimento di tematiche individuate congiuntamente con l'ADSM;
9. partecipazione attiva alla progettazione e alla sperimentazione di servizi innovativi tesi a individuare modelli sostenibili di valorizzazione e compartecipazione ad attività finalizzate a sviluppare percorsi fondati su elementi di recovery.

#### **ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività**

Gli spazi che l'Azienda intende mettere a disposizione a titolo gratuito e non esclusivo, compatibilmente con le attività istituzionali ivi svolte dall'ASUGI o da altri soggetti in forza di rapporti in essere con l'Azienda, sono quelli di seguito definiti:

- locali presso le sedi dei Centri di Salute Mentale;
- locali presso la Direzione DAI DSM (Parco di San Giovanni);
- sede di Microarea - Via Negri 19;
- Padiglione "M" Parco di San Giovanni;
- Locale seminterrato di via Bottaccin 4 Parco di San Giovanni;
- Sede Centro Diurno CAVE NOVE Aurisina;
- Località Preval, Mossa (GO), "ex Locanda";
- Sedi Progetto di Genere - appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19.

Gli spazi potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate a favore dei soggetti target e non potranno essere adibiti a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale dell'Associazione.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi o di destinare alle attività convenzionali ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

### **ART. 6 - Impegni dell'ASUGI**

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

### **ART. 7 – Impegni dell'Associazione**

L'Associazione deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la citata Azienda;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le cadenze meglio infra specificate.

### **ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

### **ART. 9 – Durata**

La convenzione avrà durata dall'1.4.2024 fino al 31.12.2024.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

### **ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

### **ART. 11 – Compartecipazione economica**

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 63.750,00 per il periodo di vigenza convenzionale ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad 1/3 del rimborso massimo individuato, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza di norma bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
  - nome e cognome;
  - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
  - ore e luogo dell'attività svolta;
  - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
  - a. rimborsi spese a volontari;
  - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
  - a. costi per personale dipendente;
  - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
  - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;

3. spese per attrezzature e locali:
  - a. affitto di locali e spazi;
  - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
  - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
  - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

## **ART. 12 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del servizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

### **ART. 13 – Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione**

L’Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all’interno dei diversi settori operativi dell’Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell’ambito.

L’Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell’ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’ASUGI medesima.

Gli operatori dell’Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L’Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell’inizio dell’attività convenzionata, l’Associazione ha l’obbligo di trasmettere al Referente dell’ASUGI l’elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell’attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l’espletamento dell’attività medesima, con l’obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l’Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L’Associazione è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s’impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L’ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all’Intendenza di Finanza, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l’Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **ART. 14 - Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con

il Regolamento (UE) 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione Arià APS, in qualità di capofila della Associazione temporanea di scopo costituita con l'Associazione Club Zyp ODV, con apposito successivo atto, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI e a nominare subresponsabili gli eventuali ulteriori soggetti giuridici a lui afferenti per l'esecuzione della presente convenzione, dandone comunicazione ad ASUGI, periodicamente o su richiesta.

#### **ART. 15 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

#### **ART. 16 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

#### **ART. 17 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- ..... -

Per l'Associazione .....

- ..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA  
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F  
DATA FIRMA: 28/03/2024 12:35:21  
IMPRONTA: 87F564CEEFF5FCF6D79F99CDDBD8517910F402F71D059849533568B84E971E24  
10F402F71D059849533568B84E971E2435AEA59BEC934560E76D16F448DB73E1  
35AEA59BEC934560E76D16F448DB73E19C4779773C66223F0A6D2DD9E5E1C305  
9C4779773C66223F0A6D2DD9E5E1C305E6230864F088661597671BA9BC608D3F

NOME: DANIELE PITTIONI  
CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B  
DATA FIRMA: 28/03/2024 12:43:21  
IMPRONTA: 03D2A9E43FDC18DC0B1119F86DA518F0CC890BAE89CA13CEA5F096B403FDD583  
CC890BAE89CA13CEA5F096B403FDD5832B13D49C7AEE8BB34D7686D8E0766E08  
2B13D49C7AEE8BB34D7686D8E0766E08477C2E6EA6762046F3BC55D7169F7EF7  
477C2E6EA6762046F3BC55D7169F7EF75D4E556C9C61A5C5C66FDDFD5D66994A

NOME: EUGENIO POSSAMAI  
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L  
DATA FIRMA: 28/03/2024 12:50:18  
IMPRONTA: 291D26BC1F55CFE3E45B37C87147C2B19ACE898CA438CB1880BA174FB788121E  
9ACE898CA438CB1880BA174FB788121EBE586316EA967AB8CA5BB485DE37DF23  
BE586316EA967AB8CA5BB485DE37DF23FB46A48FB51892897C3D0CAEB6992C81  
FB46A48FB51892897C3D0CAEB6992C81D38DB0E62DB3B6394B7005CBACCF4F1D

NOME: GIULIO ANTONINI  
CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J  
DATA FIRMA: 28/03/2024 13:12:57  
IMPRONTA: 2B7E6D32CB6FC771B224DC811BB12290DE5880A0E6E9D72DE623979E755B3D13  
DE5880A0E6E9D72DE623979E755B3D1367C49A99F0859FAEC090E008CC404414  
67C49A99F0859FAEC090E008CC404414AB6F1800AB526C634D58CACFD6143461  
AB6F1800AB526C634D58CACFD61434610914BDD8F37BF94BCD537194B762422E

## C2 schema convenzione Centro Diurno Diffuso – SAN MARTINO

**CONVENZIONE ex art. 56 d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità afferenti il Centro Diurno Diffuso – area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_(di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione Comunità di San Martino al Campo ODV**, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, indirizzo PEC: \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

### PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con disturbi mentali (artt. 26 e 33), nella dimensione distrettuale, domiciliare, territoriale ad accesso diretto, semiresidenziale e residenziale

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, “*Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti*”;

3) con decreto n. 846 dd. 12.10.2023 ha approvato il “Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

5) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale;

6) con decreto n. 125 dd. 15.02.2024, l'ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale per la stipula di Convenzioni, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione delle progettualità sub 5);

7) con decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, l'ASUGI ha individuato, tra le altre, l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. 125/2024 cit.;

### **tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

### **ART. 1 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività del Centro Diurno Diffuso del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione.

Obiettivo della collaborazione è favorire, mediante indirizzi il più possibile facilitanti, la co-produzione di interventi di promozione e tutela della salute mentale, complementari, integrativi e di supporto all'azione dei servizi, facendo leva - in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo - sulla capacità di cooperare nell'ambito di partenariati pubblico-privati per massimizzare la qualità e la diversificazione delle opportunità e l'efficacia dell'impiego delle risorse.

### **ART. 2 - Destinatari delle attività**

Le attività saranno rivolte a:

- a) persone con problemi e/o patologie nell'area della salute mentale, con problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare e/o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell'ASUGI;
- b) loro familiari;
- c) caregiver;
- d) popolazione generale.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale salute mentale o suo delegato all'uopo individuato;
- per l'Associazione: il legale rappresentante pro tempore o suo delegato, all'uopo individuato.

### **ART. 4 – Attività**

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS, nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione, sottoarea Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di inclusione ed integrazione sociale è:

**Tipologia interventi:** opportunità di aggregazione, socializzazione, sostegno, creazione di contesti finalizzati alla valorizzazione dell'esperienza soggettiva, alla consapevolezza e alla cura di sé, all'inclusione e alla diffusione di saperi fondati sulla recovery, alla partecipazione attiva alla vita sociale (associativa e non) da parte delle persone in contatto con i servizi

### **Obiettivi specifici:**

- supportare e integrare l'azione dei servizi a favore delle persone portatrici di disagio/disturbo psichico attraverso programmi di sostegno, cura di sé, riappropriazione di identità, rafforzamento delle capacità e delle attitudini relazionali
- promuovere opportunità di socializzazione, attivare reti sociali ed amicali a supporto dei percorsi di autonomia
- promuovere e supportare processi di inclusione e accesso ai diritti
- promuovere il protagonismo, la condivisione e valorizzazione delle esperienze soggettive e dei percorsi di recovery, advocacy
- supportare le sinergie e le collaborazioni reciproche tra i partner, nonché forme di confronto con altre realtà del territorio per una messa in rete delle attività.

In generale, l'attività da svolgere consiste nell' Organizzazione e realizzazione di attività e interventi strutturati di carattere inclusivo, aggregativo e socializzante, con particolare riguardo all'integrazione con le risorse del territorio, finalizzati al rafforzamento della partecipazione attiva di persone in contatto con i Servizi e in situazioni di marginalità, alla fruizione delle opportunità del territorio, alla valorizzazione di interessi e capacità soggettive.

Nello specifico tale programma deve prevedere:

1. Almeno n. 5 tipologie di attività di carattere gruppale sul territorio, a cadenzata programmazione, con proposte laboratoriali, inclusive, di emancipazione e capacitazione;
2. compartecipazione a eventi e iniziative in rete con la realtà associative sia presso sedi territoriali del DAI DSM che del territorio.

### **ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività**

Gli spazi che l'Azienda intende mettere a disposizione a titolo gratuito e non esclusivo, compatibilmente con le attività istituzionali ivi svolte dall'ASUGI o da altri soggetti in forza di rapporti in essere con l'Azienda, sono quelli di seguito definiti:

- locali presso le sedi dei Centri di Salute Mentale;
- locali presso la Direzione DAI DSM (Parco di San Giovanni);
- sede di Microarea - Via Negri 19.
- Padiglione "M" Parco di San Giovanni;
- Locale seminterrato di via Bottaccin 4 Parco di San Giovanni
- Sede Centro Diurno CAVE NOVE Aurisina
- Località Preval, Mossa (GO), "ex Locanda"
- Sedi Progetto di Genere - appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19

Gli spazi potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate a favore dei soggetti target e non potranno essere adibiti a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale delle ODV e APS.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi o di destinare alle attività convenzionali ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

## **ART. 6 - Impegni dell'ASUGI**

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

## **ART. 7 – Impegni dell'Associazione**

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la citata Azienda;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

## **ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

#### **ART. 9 – Durata**

La convenzione avrà durata dall'1.4.2024 fino al 31.12.2024.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

#### **ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

#### **ART. 11 – Compartecipazione economica**

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 15.000,00 per il periodo di vigenza convenzionale ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad 1/3 del rimborso massimo individuato, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza di norma bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
  - nome e cognome;
  - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
  - ore e luogo dell'attività svolta;
  - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
  - a. rimborsi spese a volontari;
  - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
  - a. costi per personale dipendente;
  - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
  - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
  - a. affitto di locali e spazi;
  - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
  - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
  - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

### Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

### **ART. 12 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano

assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del servizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

### **ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 14 - Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento (UE) 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione Comunità di San Martino, con apposito successivo atto, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI e a nominare subresponsabili gli eventuali ulteriori soggetti giuridici a lui afferenti per l'esecuzione della presente convenzione, dandone comunicazione ad ASUGI, periodicamente o su richiesta.

#### **ART. 15 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

#### **ART. 16 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

#### **ART. 17 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- ..... -

Per l'Associazione Comunità di San Martino al Campo ODV

- ..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:35:24

IMPRONTA: 6B90149D45A56CB46EA7D8EDF2261A180A918212CCC765F946EFDB9DC753408C  
0A918212CCC765F946EFDB9DC753408CE5915186149342A005835B35D0BEDBFB  
E5915186149342A005835B35D0BEDBFB6E2B55DB74A18A7C8B1111995CE7EA82  
6E2B55DB74A18A7C8B1111995CE7EA82D0F510E00317653CAEBD0C8F0CB24034

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:43:24

IMPRONTA: 39080A29774B66D7DF6F6BB405BD4E75D62B28B261BA406A53A485119F6E6FFC  
D62B28B261BA406A53A485119F6E6FFC444BBB6A723718AA552A9BCCB49AC1B8  
444BBB6A723718AA552A9BCCB49AC1B858F26BA4898D57F841C99B408A39C83C  
58F26BA4898D57F841C99B408A39C83C5A7123F91E065947AF581059FDB9067D

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:50:21

IMPRONTA: 19BDCE362D998BEEE4501B6CA06ABD09998872D696285AAD3A65D2F77B70499D  
998872D696285AAD3A65D2F77B70499DB43AF5D233F8A6D73A19C4353B970BA2  
B43AF5D233F8A6D73A19C4353B970BA21B1428B30B4B7AF317B18DEA9481E2FF  
1B1428B30B4B7AF317B18DEA9481E2FF60C840EEBAE5ACBD2004A851D85CDE97

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 28/03/2024 13:12:59

IMPRONTA: 6591FB201528A39E678C4EF2648ACC510D2FE623DCFFC45015363ED78ECFE9A4  
0D2FE623DCFFC45015363ED78ECFE9A408F170140E4B0B51A5D7C07C032D10F8  
08F170140E4B0B51A5D7C07C032D10F8019F981BD87DC0D5E038C460F2AE60E4  
019F981BD87DC0D5E038C460F2AE60E42CE82E04DF0E6CF67B6443AB7969FEE1

### C3 schema convenzione Centro Diurno Diffuso - BASAGLIA

**CONVENZIONE ex art. 56 d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità afferenti il Centro Diurno Diffuso – area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_(di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione Franco Basaglia ODV**, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, indirizzo PEC: \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

#### PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992” e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con disturbi mentali (artt. 26 e 33), nella dimensione distrettuale, domiciliare, territoriale ad accesso diretto, semiresidenziale e residenziale

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, *“Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti”*;

3) con decreto n. 846 dd. 12.10.2023 ha approvato il “Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore”, disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

5) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale;

6) con decreto n. 125 dd. 15.02.2024, l'ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale per la stipula di Convenzioni, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione delle progettualità sub 5);

7) con decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, l'ASUGI ha individuato, tra le altre, l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. 125/2024 cit.;

### **tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

### **ART. 1 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività del Centro Diurno Diffuso del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione.

Obiettivo della collaborazione è favorire, mediante indirizzi il più possibile facilitanti, la co-produzione di interventi di promozione e tutela della salute mentale, complementari, integrativi e di supporto all'azione dei servizi, facendo leva - in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo - sulla capacità di cooperare nell'ambito di partenariati pubblico-privati per massimizzare la qualità e la diversificazione delle opportunità e l'efficacia dell'impiego delle risorse.

### **ART. 2 - Destinatari delle attività**

Le attività saranno rivolte a:

- a) persone con problemi e/o patologie nell'area della salute mentale, con problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare e/o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell'ASUGI;
- b) loro familiari;
- c) caregiver;
- d) popolazione generale.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale salute mentale o suo delegato all'uopo individuato;
- per l'Associazione: il legale rappresentante pro tempore o suo delegato, all'uopo individuato.

### **ART. 4 – Attività**

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS, nell'area di intervento aggregazione, socializzazione, protagonismo e inclusione, sottoarea Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di aggregazione, formazione e supporto alla pari è:

**Tipologia interventi:** opportunità di aggregazione, socializzazione, sostegno, creazione di contesti finalizzati alla valorizzazione dell'esperienza soggettiva, alla consapevolezza e alla cura di sé, all'inclusione e alla diffusione di saperi fondati sulla recovery, alla partecipazione attiva alla vita sociale (associativa e non) da parte delle persone in contatto con i servizi

#### **Obiettivi specifici:**

- supportare e integrare l'azione dei servizi a favore delle persone portatrici di disagio/disturbo psichico attraverso programmi di sostegno, cura di sé, riappropriazione di identità, rafforzamento delle capacità e delle attitudini relazionali

- promuovere opportunità di socializzazione, attivare reti sociali ed amicali a supporto dei percorsi di autonomia
- promuovere e supportare processi di inclusione e accesso ai diritti
- promuovere il protagonismo, la condivisione e valorizzazione delle esperienze soggettive e dei percorsi di recovery, advocacy
- supportare le sinergie e le collaborazioni reciproche tra i partner, nonché forme di confronto con altre realtà del territorio per una messa in rete delle attività

In generale l'attività da svolgere consiste nell' Organizzazione di attività, eventi e scambi di esperienze sui temi della sensibilizzazione e della lotta allo stigma, sulla costruzione e il rafforzamento di reti legate al volontariato, al fine di promuovere culture ed approcci basati sulla centralità della persona e l'autodeterminazione e di sostenere strumenti ed interventi collegati ai bisogni e allo sviluppo delle abilità/potenzialità delle persone con disagio e dei loro familiari.

Nello specifico tale programma deve prevedere la realizzazione di:

1. opportunità di carattere aggregativo e socializzante rivolte a gruppi target specifici (es. giovani, peer support,...), con particolare riguardo alle fasce pomeridiane e serali e durante i fine settimana
2. opportunità di condivisione e formazione su temi specifici, sia attraverso interventi presso le sedi dell'ADSM che in integrazione con le risorse del territorio
3. il supporto alla promozione di momenti co-prodotti dalla rete associativa a risonanza cittadina (es. manifestazione culturale, artistica, sportiva, open day ...)

l'accoglienza e il sostegno presso sedi associative e/o aziendali di persone in contatto con i servizi di salute mentale, mantenendo con esse relazioni di ascolto, comprensione dell'esperienza soggettiva, attenzione ai bisogni espressi, oltre che di offerta di sostegno;

#### **ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività**

Gli spazi che l'Azienda intende mettere a disposizione a titolo gratuito e non esclusivo, compatibilmente con le attività istituzionali ivi svolte dall'ASUGI o da altri soggetti in forza di rapporti in essere con l'Azienda, sono quelli di seguito definiti:

- locali presso le sedi dei Centri di Salute Mentale;
- locali presso la Direzione DAI DSM (Parco di San Giovanni);
- sede di Microarea - Via Negri 19.
- Padiglione "M" Parco di San Giovanni;
- Locale seminterrato di via Bottaccin 4 Parco di San Giovanni
- Sede Centro Diurno CAVE NOVE Aurisina
- Località Preval, Mossa (GO), "ex Locanda"
- Sedi Progetto di Genere - appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19

Gli spazi potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate a favore dei soggetti target e non potranno essere adibiti a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale delle ODV e APS.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi o di destinare alle attività convenzionali ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

## **ART. 6 - Impegni dell'ASUGI**

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

## **ART. 7 – Impegni dell'Associazione**

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la citata Azienda;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

## **ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

#### **ART. 9 – Durata**

La convenzione avrà durata dall'1.4.2024 fino al 31.12.2024.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

#### **ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

#### **ART. 11 – Compartecipazione economica**

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 7.500,00 per il periodo di vigenza convenzionale ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad 1/3 del rimborso massimo individuato, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza di norma bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;
- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
  - nome e cognome;
  - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
  - ore e luogo dell'attività svolta;
  - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
  - a. rimborsi spese a volontari;
  - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
  - a. costi per personale dipendente;
  - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
  - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
  - a. affitto di locali e spazi;
  - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
  - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
  - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

### Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

### **ART. 12 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano

assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del servizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

### **ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 14 - Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento (UE) 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione Basaglia, con apposito successivo atto, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI e a nominare subresponsabili gli eventuali ulteriori soggetti giuridici a lui afferenti per l'esecuzione della presente convenzione, dandone comunicazione ad ASUGI, periodicamente o su richiesta.

#### **ART. 15 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

#### **ART. 16 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

#### **ART. 17 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- ..... -

Per l'Associazione Franco Basaglia ODV

- ..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:35:26

IMPRONTA: 534CCF22FC3DA5C5DD8D011339AE26102B7346876586E7686882CEAE9969A69B  
2B7346876586E7686882CEAE9969A69B0BEC8A7BFA7C8CDCDC3021980183A37F  
0BEC8A7BFA7C8CDCDC3021980183A37F64E902D350837D01A5C439F52F2CE14F  
64E902D350837D01A5C439F52F2CE14F1C438400D400077BA7DE32000548A726

NOME: DANIELE PITTIONI

CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:43:26

IMPRONTA: 40C8861371A6890B3C3E6FEC0DD8F2D456B12D0DFFD8A2942D1E3DB77A3D2CD8  
56B12D0DFFD8A2942D1E3DB77A3D2CD8E416D2404B343A2F734E1A2F7D2CC800  
E416D2404B343A2F734E1A2F7D2CC8003849F854E5DA260C76802C2FA7FF56B8  
3849F854E5DA260C76802C2FA7FF56B8876C12621FA54A223637574B5A627BED

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 28/03/2024 12:50:24

IMPRONTA: 1B1250906F56619EDB7CCA0F12CEC39A8D950432978DA56DFEBDD16DFF1AA9CB  
8D950432978DA56DFEBDD16DFF1AA9CB8A05ADD7AF1C0B5F5B84177071C5D62D  
8A05ADD7AF1C0B5F5B84177071C5D62D5EE48A3315EB67DFBF0BF3ABEF77F908  
5EE48A3315EB67DFBF0BF3ABEF77F908F37B6B449850A780288D4B76277B03D3

NOME: GIULIO ANTONINI

CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J

DATA FIRMA: 28/03/2024 13:13:01

IMPRONTA: A4C7AF11B65A1ACD82D69B75374B4CAC8E70921AA979FFA8CE1344117B4AA8A4  
8E70921AA979FFA8CE1344117B4AA8A4A4A124599CE66EC7DAE4621EA9C57E3E  
A4A124599CE66EC7DAE4621EA9C57E3EEF305CA7956EC2E0F740FF6EB1B6B24F  
EF305CA7956EC2E0F740FF6EB1B6B24F2C7F49CC6BFB48E6AE736D3586F0D3BE

## schema convenzione Centro Diurno Diffuso

### CONVENZIONE ex art. 56 d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità afferenti il Centro Diurno Diffuso – area di intervento espressione del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it) ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. \_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_(di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) il dott. \_\_\_\_\_ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione Accademia della Follia – Claudio Misculin APS** con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, indirizzo PEC: \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

### PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992" e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con disturbi mentali (artt. 26 e 33), nella dimensione distrettuale, domiciliare, territoriale ad accesso diretto, semiresidenziale e residenziale

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, "*Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti*";

3) con decreto n. 846 dd. 12.10.2023 ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

5) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale;

6) con decreto n. 125 dd. 15.02.2024, l'ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione sociale per la stipula di Convenzioni, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione delle progettualità sub 5);

7) con decreto n. \_\_\_\_ dd. \_\_.\_\_.\_\_\_\_, l'ASUGI ha individuato, tra le altre, l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. 125/2024 cit.;

### **tutto ciò premesso**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

### **ART. 1 – Oggetto**

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nelle attività del Centro Diurno Diffuso del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Salute Mentale nell'area di intervento espressione.

Obiettivo della collaborazione è favorire, mediante indirizzi il più possibile facilitanti, la co-produzione di interventi di promozione e tutela della salute mentale, complementari, integrativi e di supporto all'azione dei servizi, facendo leva - in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo - sulla capacità di cooperare nell'ambito di partenariati pubblico-privati per massimizzare la qualità e la diversificazione delle opportunità e l'efficacia dell'impiego delle risorse.

### **ART. 2 - Destinatari delle attività**

Le attività saranno rivolte a:

- a) persone con problemi e/o patologie nell'area della salute mentale, con problematiche legate ai Disturbi del Comportamento Alimentare e/o in condizioni di vulnerabilità sociosanitaria, in contatto e/o in carico ai servizi dell'ASUGI;
- b) loro familiari;
- c) caregiver;
- d) popolazione generale.

### **ART. 3 – Referenti dell'attività**

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale salute mentale o suo delegato all'uopo individuato;
- per l'Associazione: il legale rappresentante pro tempore o suo delegato, all'uopo individuato.

### **ART. 4 – Attività**

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS, nell'area di intervento espressione - Compartecipazione al programma del Centro Diurno SAR/ADSM per attività di espressione artistica, è:

**Tipologia interventi:** programmi qualificati a carattere artistico e culturale finalizzati alla promozione di una cultura della salute mentale orientata all'inclusione, alla ripresa, al contrasto ai pregiudizi, alla valorizzazione dell'esperienza soggettiva e alla capacitazione.

#### **Obiettivi specifici:**

sviluppare e rafforzare le capacità espressive e contrastare forme di emarginazione, pregiudizio e stigma.

Nello specifico dovranno essere svolte le seguenti attività:

- a. percorsi con svolgimento regolare e continuativo su base annuale di qualificato carattere

artistico nel campo delle arti espressive (teatro, musica, ...) e/o figurative (disegno, pittura, scultura, ...);

- b. realizzazione di performance, mostre, spettacoli a rilevanza locale, nazionale o internazionale che promuovano e valorizzino il protagonismo delle persone e la cultura dell'inclusione;
- c. adesione a eventi cittadini e/o nazionali e collaborazioni e scambi con la realtà culturale e artistica del territorio e non.

#### **ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività**

Gli spazi che l'Azienda intende mettere a disposizione a titolo gratuito e non esclusivo, compatibilmente con le attività istituzionali ivi svolte dall'ASUGI o da altri soggetti in forza di rapporti in essere con l'Azienda, sono quelli di seguito definiti:

- locali presso le sedi dei Centri di Salute Mentale;
- locali presso la Direzione DAI DSM (Parco di San Giovanni);
- sede di Microarea - Via Negri 19.
- Padiglione "M" Parco di San Giovanni;
- Locale seminterrato di via Bottaccin 4 Parco di San Giovanni
- Sede Centro Diurno CAVE NOVE Aurisina
- Località Preval, Mossa (GO), "ex Locanda"
- Sedi Progetto di Genere - appartamenti di via Genova 13 e via Settefontane 19

Gli spazi potranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate a favore dei soggetti target e non potranno essere adibiti a sede di ufficio e/o per attività di segreteria e gestione generale delle ODV e APS.

L'ASUGI si riserva di destinare gli spazi messi a disposizione ad ulteriori e diverse attività, anche nel corso di vigenza del convenzionamento, qualora si dovessero rilevare differenti necessità a livello aziendale o di destinare alle medesime attività ulteriori spazi o di destinare alle attività convenzionali ulteriori spazi.

Le attività potranno svolgersi anche in luoghi pubblici o messi a disposizione dalle associazioni.

#### **ART. 6 - Impegni dell'ASUGI**

L'ASUGI si impegna a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

#### **ART. 7 – Impegni dell'Associazione**

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;

- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ASUGI persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per la citata Azienda;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

#### **ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività**

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

#### **ART. 9 – Durata**

La convenzione avrà durata dall'1.4.2024 fino al 31.12.2024.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'ASUGI, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

#### **ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione**

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

#### **ART. 11 – Compartecipazione economica**

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 7.500,00 per il periodo di vigenza convenzionale ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad 1/3 del rimborso massimo individuato, al momento della sottoscrizione della convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza di norma bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;

- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
  - nome e cognome;
  - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
  - ore e luogo dell'attività svolta;
  - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
  - a. rimborsi spese a volontari;
  - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
  - a. costi per personale dipendente;
  - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
  - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
  - a. affitto di locali e spazi;
  - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
  - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
  - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione

economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

## **ART. 12 – Assicurazioni**

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del servizio di riferimento.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

#### **ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione**

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **ART. 14 - Tutela dei dati personali**

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento (UE) 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione Accademia della Follia, con apposito successivo atto, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI e a nominare subresponsabili gli eventuali ulteriori soggetti giuridici a lui afferenti per l'esecuzione della presente convenzione, dandone comunicazione ad ASUGI, periodicamente o su richiesta.

#### **ART. 15 – Codice di comportamento**

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

#### **ART. 16 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

### **ART. 17 – Spese**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- ..... -

Per l'Associazione Accademia della Follia APS

- ..... -

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA  
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F  
DATA FIRMA: 28/03/2024 12:35:29  
IMPRONTA: 7833AE254C5FD66BC7C3454DF5249F8B9F8C381C1A86B62CF5611F1A7EBEBC6  
9F8C381C1A86B62CF5611F1A7EBEBC697CFA236918ABC09F00ABED05F4A0E74  
97CFA236918ABC09F00ABED05F4A0E74E7333690AAB96321BFE62B9190A6512E  
E7333690AAB96321BFE62B9190A6512EE047DC27ED6BFF49EA1460F0E42EED42

NOME: DANIELE PITTIONI  
CODICE FISCALE: PTTDNL61R10L483B  
DATA FIRMA: 28/03/2024 12:43:29  
IMPRONTA: 75BFBB7B79D2396321A4E0776996F3B9E2001BAC147A62F4EC07DD3172FD77AA  
E2001BAC147A62F4EC07DD3172FD77AA71905FC750E00BB7332EED3EB69B7ADF  
71905FC750E00BB7332EED3EB69B7ADFA52A42772FF3FD3FE37EFBC59343B8DB  
A52A42772FF3FD3FE37EFBC59343B8DB25226A07409B7F74ABA60EA736AD57CE

NOME: EUGENIO POSSAMAI  
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L  
DATA FIRMA: 28/03/2024 12:50:27  
IMPRONTA: 4215146F92B4E92E94B785F4BFF0712D51D21199C2180C3CD67EE292AAC81299  
51D21199C2180C3CD67EE292AAC81299C76D3C27A9DAA96FC106106E245F55C6  
C76D3C27A9DAA96FC106106E245F55C6E53542E1A8257BCBFB9A42214ABE1D1D  
E53542E1A8257BCBFB9A42214ABE1D1DDE3682BB4BAE7C09E1B0CA6008FF96F4

NOME: GIULIO ANTONINI  
CODICE FISCALE: NTNGLI66S23L736J  
DATA FIRMA: 28/03/2024 13:13:03  
IMPRONTA: 5C065394FAE15FD78E2019EAB570FE24AB31F223EED6100F4D28D436D1AB6F9D  
AB31F223EED6100F4D28D436D1AB6F9DD41CF4E2C60DEF98233724E31025464A  
D41CF4E2C60DEF98233724E31025464A01D98DBD0B2D8E83D6E93E61F55EA787  
01D98DBD0B2D8E83D6E93E61F55EA787B51CA4287E4182450E0731914BABFACA

S.C. AFFARI GENERALI E PATRIMONIO - 242 REG.DEC.

Si dichiara che il presente decreto n. **242** del **28/03/2024** è conforme all'originale redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente e archiviato presso la server farm dell'Insiel S.P.A. ed è pubblicato all'Albo dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 il su esteso provvedimento è stato pubblicato all'albo telematico dell'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

**Dal 28/03/2024 al 11/04/2024**

**Esecutiva in data 28/03/2024**

**L'INCARICATO**

Debora Iannik